



## COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) TUCCI	Presidente
(BA) CAMILLERI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) TOMMASI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) CAPOBIANCO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) PANZARINO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore CONSIGLIA SILVIA PANZARINO

Seduta del 28/05/2020

### FATTO

In relazione a un contratto di finanziamento mediante delegazione di pagamento, stipulato in data 17/07/2015 ed estinto anticipatamente nell'ottobre del 2019, il ricorrente, insoddisfatto dell'interlocuzione intercorsa con l'intermediario nella fase prodromica al presente ricorso, si rivolge all'Arbitro al quale chiede:

- il rimborso, sulla base del criterio *pro rata temporis*, della somma complessiva di € 2.310,72 a titolo di spese, commissioni e oneri;
- gli interessi legali;
- la refusione delle spese di procedura e delle spese legali, quantificate in sede di reclamo in € 250,00.

Costitutosi l'intermediario, dopo aver chiarito che il suo comportamento in sede di estinzione anticipata è stato "*pienamente aderente*" alle istruzioni fornite dall'Organo di Vigilanza, svolge preliminarmente alcune riflessioni critiche nei confronti della sentenza *Lexitor*, escludendo l'efficacia diretta della direttiva 2008/48/CE nei rapporti tra privati (cita Tribunale di Napoli n. 10489/19 e Tribunale di Monza n. 2573/2019); inoltre, rileva la propria carenza di legittimazione passiva con riferimento alle imposte/oneri erariali e ai costi di intermediazione, trattandosi di spese che sono state corrisposte a terzi (richiama, al riguardo, l'orientamento del Collegio di Roma, *ex multis* decisione n. 2055/20).

Si oppone in seguito alle pretese del cliente, eccependo:

- la non ripetibilità degli oneri erariali, che si riferiscono all'imposta sostitutiva di cui all'art. 17 del D.P.R. n. 601/73 e delle spese postali e di notifica dei contratti presso



- l'Ente pensionistico; con riguardo a tali ultime spese, si rende disponibile a fornire al Collegio, se necessario, *“la prova degli importi riconosciuti ai soggetti notificatori”*;
- la natura *up front* delle spese di istruttoria, in quanto relative a costi amministrativi sostenuti dalla banca ai fini della valutazione preliminare del merito creditizio e della fattibilità dell'operazione;
  - la natura *up-front* delle commissioni d'intermediazione, dirette a remunerare l'attività del mediatore creditizio prodromica alla stipula del finanziamento (allega conferimento incarico); richiama le decisioni nn. 1009 e 2034 del 2018 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, il quale ha qualificato la domanda del cliente, afferente il rimborso delle commissioni d'intermediazione non maturate, come ripetizione di un indebito oggettivo. Chiarisce che, pur prendendo in considerazione l'interpretazione dell'art. 16 della Direttiva fornita dalla CGUE, tali costi non sarebbero ripetibili in quanto relativi a servizi non obbligatori e versati a un soggetto terzo. Allega inoltre la fattura emessa dall'intermediario intervenuto unitamente al dettaglio degli importi dei singoli oneri che la compongono, nonché la contabile di bonifico disposto in favore di quest'ultimo;
  - la non ripetibilità delle commissioni di attivazione, dirette a remunerare attività preliminari all'ammortamento del finanziamento; fa presente di aver comunque rimborsato, in sede di conteggio estintivo, l'importo di € 41,66, a titolo di *“mera liberalità”*;
  - con riferimento alle commissioni di gestione, la congruità di quanto rimborsato in sede di conteggio estintivo, in applicazione dei criteri previsti dai principi contabili internazionali IFRS-IAS (richiama alcune pronunce giurisprudenziali). In particolare, evidenzia che il cliente ha sottoscritto il piano di ammortamento accettando la ripartizione della quota oneri riferita alle voci commissionali c.d. *recurring*, secondo il criterio del tasso di interesse effettivo. Da tale documentazione risulta quindi che l'importo da rimborsare alla clientela sia pari alla somma totale delle quote parti delle commissioni residue al momento dell'ultima rata pagata, calcolate mediante i principi contabili internazionali IFRS-IAS ed aggiunge che *“l'adozione di tale sistema di calcolo è chiaramente specificata in calce al suddetto piano, sottoscritto per presa visione dal cliente in sede di stipula del contratto”* (sul punto, precisa che nelle decisioni nn. 11348 e 11351 del 7/5/2019 lo stesso Collegio di Bari ha ritenuto decisiva la sottoscrizione del piano di ammortamento ai fini dell'opponibilità al cliente del suo contenuto);
  - la non rimborsabilità delle spese di lite, attesa la natura seriale della controversia.

Pertanto, chiede al Collegio, in via principale, di rigettare il ricorso; in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui la banca fosse tenuta a rimborsare somme ulteriori rispetto a quelle già offerte, di decurtare dall'importo quanto già rimborsato al cliente, pari complessivamente a € 245,84.

In sede di repliche, presentate in data 6.05.2020, il ricorrente, richiamata la sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea e la decisione n. 3176/20 del Collegio di Bari, emessa su analoga fattispecie, insiste per l'accoglimento del ricorso.

## DIRITTO

In via preliminare, il Collegio richiama il proprio costante orientamento secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del prestito contro cessione del quinto della retribuzione: (a) in assenza di una chiara ripartizione, nel contratto, tra oneri e costi *up-front* e *recurring*, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione, al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (b) l'importo da rimborsare,



relativamente ai costi *recurring*, è stabilito secondo un criterio proporzionale, *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (c) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014).

Richiama altresì i principi enunciati dal Collegio di Coordinamento nella decisione n. 26525/2019, secondo cui:

- *“A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front”*. Ciò in quanto *“le sentenze interpretative della CGUE, per unanime riconoscimento (v., ex multis, Cass. n.2468/2016; Cass.,5381/2017), hanno natura dichiarativa e di conseguenza hanno valore vincolante e retroattivo per il Giudice nazionale (non solo per quello del rinvio, ma anche per tutti quelli dei Paesi membri della Unione, e pertanto anche per gli Arbitri chiamati ad applicare le norme di diritto)”*. Siffatta interpretazione si impone nelle fattispecie soggette *“sia all'art.121, comma 1 lettera e) del TUB, che indica la nozione di costo totale del credito in piena aderenza all'art.3 della Direttiva, sia all'art.125 sexies TUB che, dal punto di vista letterale, appare a sua volta fedelmente riproduttivo dell'art.16 par.1 della stessa Direttiva*.
- *Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF”*.
- Con particolare riguardo all'individuazione del criterio di calcolo della riduzione dei costi *up front* ritiene di doversi conformare a quanto deciso in proposito nella medesima pronuncia del Collegio di Coordinamento, in cui si afferma che *“il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento”*, valutando inoltre che *“non ricorre invece alcuna ragione per discostarsi dai consolidati orientamenti giurisprudenziali dell'Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi”*.

Fatte queste premesse, con riferimento al caso di specie ed alla documentazione in atti, il Collegio accerta la natura *recurring* della “commissione di gestione”, in quanto remunerativa anche di attività destinate a essere svolte in costanza di rapporto. Il relativo rimborso risulta già correttamente effettuato, secondo il criterio contrattualmente stabilito, essendo stato versato in atti il piano di ammortamento, sottoscritto dal cliente, cui il contratto rinvia. (cfr. Collegio di Bari, dec. n. 5585/20).

Il Collegio, inoltre, riscontra la natura *up front* della “commissione d'intermediazione”, attesa la presenza in atti del conferimento dell'incarico di mediazione creditizia sottoscritto dal ricorrente; parimenti *up front* devono essere considerate le “spese di istruttoria” e le “commissioni di attivazione” giacché riferibili ad attività propedeutiche all'erogazione del finanziamento; così come vanno considerate *up front*, e per l'intero importo, poiché riferibili a costi relativi alla fase di perfezionamento del contratto, le spese di cui alla <lett. E> del

Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

contratto – secondo il consolidato orientamento – (cfr. Collegio di Bari, dec. n. 8136/20) in quanto non risulta possibile individuare, in detta voce, la somma pagata a titolo di oneri erariali e quella corrisposta ad altro titolo (spese postali, etc.).

Il Collegio ritiene, pertanto, che le richieste del ricorrente meritino di essere accolte, considerando i rimborsi già effettuati dall' intermediario, secondo il prospetto che segue:

durata del finanziamento ▶	120
rate scadute ▶	49
rate residue	71

TAN ▶	4,80%
-------	-------

% restituzioni	
- in proporzione lineare	59,17%
- in proporzione alla quota	37,43%

n/t	▼	restituzioni					tot ristoro
		importo ▼	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale	rimborsi ▼	
<input type="radio"/>	spese istruttoria (up front)	€ 450,00	€ 266,25	€ 168,42			€ 168,42
<input type="radio"/>	commissioni attivaz. (up front)	€ 1.121,04	€ 663,28	€ 419,57		€ 41,66	€ 377,91
<input type="radio"/>	commissioni di gestione (recurring)	€ 384,00	€ 227,20	€ 143,72	€ 204,18	€ 204,18	€ 0,00
<input type="radio"/>	spese lett. E (up front)	€ 82,31	€ 48,70	€ 30,81			€ 30,81
<input type="radio"/>	comm. di intermediaz. (up front)	€ 2.283,60	€ 1.351,13	€ 854,68			€ 854,68
<input checked="" type="radio"/>			€ 0,00	€ 0,00			€ 0,00
<i>rimborsi senza imputazione</i>							€ 0,00

tot rimborsi ancora dovuti	€ 1.431,82
interessi legali	si

In linea con il proprio consolidato orientamento, questo Collegio ritiene di dover riconoscere gli interessi legali su tali somme dal reclamo al saldo, siccome richieste.

La richiesta di rimborso delle spese di assistenza professionale non può essere accolta, tenuto conto della natura seriale del ricorso.

### P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 1.431,82, oltre gli interessi legali dalla data del reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
ANDREA TUCCI